CAMERA DEI DEPUTATI N. 779

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

CENGARLE, MANENTE COMUNALE, CODAZZI ALESSANDRA

APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 ottobre 1979 (Stampato n. 33)

Estensione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori licenziati che abbiano ottenuto la revoca del licenziamento con sentenza passata in giudicato

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 ottobre 1979

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A modifica di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1976, n. 62, il trattamento d'integrazione salariale con la connessa applicazione del disposto di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della li-

quidazione dell'impresa o della cessazione dell'attività produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, quando sia stata dichiarata l'invalidità del licenziamento stesso e la sentenza sia passata in giudicato in data successiva al 30 settembre 1976.

Le somme che, in conseguenza della predetta sentenza, spetterebbero a titolo di retribuzione ai lavoratori di cui al comma precedente, con riferimento ai periodi per i quali è stata corrisposta l'integrazione salariale, saranno versate, da parte delle aziende interessate, alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria ed imputate alla separata contabilità degli interventi straordinari fino a concorrenza dell'importo dell'integrazione salariale erogata.

ART. 2.

Il contributo addizionale di cui al punto 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non è dovuto sul trattamento d'integrazione salariale corrisposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1976, n. 62.